



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **31**
in data **02/03/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **02 - due** - del mese **marzo** alle ore **10:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RINNOVO DEI MEMBRI DELL'”ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE” (OIV) DIMISSIONARI.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 (Legge Brunetta), in particolare tutte le disposizioni relative al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e al Titolo III "Merito e premi", ha imposto agli Enti di adeguare i propri ordinamenti ed i propri sistemi di programmazione e controllo, nonché i sistemi premianti e di valutazione con i principi di meritocrazia in esso contenuti;
- presso il Comune di Reggio Emilia, la strutturazione di un sistema articolato e standardizzato di pianificazione, programmazione e controllo, è stata pensata, non solo come strumento contabile/finanziario generatore di efficienza, ma anche come strumento di integrazione e rendicontazione ai cittadini ed all'organizzazione;
- l'organizzazione ha il compito di assicurare trasparenza e regole chiare e condivise nella gestione dei processi decisionali interni ed esterni;
- l'organizzazione ha, inoltre, il compito di valorizzare la cultura dell'etica del servizio pubblico, garantendo i principi della pubblicità, della trasparenza e del rispetto delle regole, come presupposto per l'imparzialità e la responsabilità dell'azione amministrativa, oltre che di adeguare gli strumenti ed il processo di pianificazione, programmazione e controllo alle logiche di trasparenza, rendicontazione ai cittadini ed all'organizzazione stessa, collegando il sistema premiante dei lavoratori e dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi dell'ente e delle singole strutture.

Visti:

- l'art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. "Organismo indipendente di valutazione della performance" che prevede, al comma 1) "*.. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance...*" e che al comma 4) indica le principali funzioni dell'O.I.V.;
- **Deliberazione CIVIT n. 12/2013** "*Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)*", che sostituisce le precedenti delibere CIVIT n. 4/2010, 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012 e 29/2012, e nella quale, tra l'altro, si ridefiniscono i requisiti per la nomina a componente OIV;
- **la decisione ANAC 11.06.2014** che tra l'altro, precisa ulteriori indicazioni sui requisiti da possedere da parte dei componenti OIV;
- l'art. 19, comma 14, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, di competenza dell'ANAC, già CIVIT;
- il D.P.R. 9 maggio 2016 N. 105 "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.*" ed in particolare gli artt. 6 e 8, con il quale si dava avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance

- delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'istituzione di un apposito Elenco Nazionale degli aspiranti membri O.I.V., tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e si abrogano alcune parti dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2009;
- la successiva Circolare interpretativa DFP 37249 del 14/07/2016 con particolare riferimento all'art. 6 comma 5 e relativa fase transitoria;
 - il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione D.M. 2/12/2016, relativo all'Istituzione dell'Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. gestito tramite piattaforma on-line e pubblicato sul Portale della *Performance* del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede all'articolo 1 comma 2 quanto segue: *“L'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance... istituiti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo....”*, escludendo quindi la diretta applicazione di tale obbligatoria iscrizione per i componenti O.I.V. degli Enti Locali;
 - la successiva Circolare interpretativa DFP 3550 del 19 gennaio 2017, con la quale si specifica che *“... le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'articolo 1 comma 2, del citato D.M. del 2/12/2016 valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D. Lgs. n. 150/2009 aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2/12/2016....”*;

Evidenziato, altresì, che ai sensi della delibera **CIVIT n. 12/2013**:

- gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera CIVIT citata sopra, ed i componenti stessi possono essere nominati previo parere favorevole della Commissione – (ora parere della Funzione Pubblica);

Considerato che per le motivazioni e le argomentazioni che precedono, il sistema di “performance” del Comune di Reggio Emilia, vede nell'Organismo Interno di valutazione, insieme agli altri strumenti di controllo, un organo indefettibile (articoli 8, 9 e 10 Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi Sezione A) l'organizzazione);

Ritenuto pertanto indispensabile:

- procedere alla nomina dei Componenti del suddetto nucleo al fine di sostituirne i componenti dimissionari e di ripristinare la piena funzionalità e collegialità dell'organismo stesso;

- indicare le condizioni e le modalità di individuazione dei componenti tecnici del suddetto Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- stabilire che la nomina a componente dell'OIV sia preceduta da una analisi comparativa dei curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di Avviso di selezione nel sito istituzionale di questa amministrazione comunale, secondo le seguenti modalità operative:
 1. La raccolta dei curricula avverrà a cura del servizio "Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione", con le modalità, le procedure e i tempi di presentazione e di raccolta, come verranno indicati nel Bando di Selezione che verrà redatto a cura del Dirigente del Servizio suddetto;
 2. L'ammissibilità dei candidati, sulla base dei requisiti di seguito riportati, verrà valutata da apposita Commissione presieduta dal Segretario generale dell'ente e composta inoltre dalla Dirigente del Servizio "*Pianificazione, Programmazione e Controllo*" e dalla Dirigente del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*"; la Commissione effettuerà inoltre valutazione curriculare e proporrà una rosa di nomi, non superiore a 9, da avviare ad un colloquio con il Sindaco o con persona da questi incaricata;
 3. Al termine del percorso, verranno nominati i professionisti che per curriculum e per competenze professionali dimostrate durante il colloquio risultino meglio qualificati all'incarico;
 4. La durata dell'incarico sarà triennale;
 5. L'elenco dei professionisti utilmente selezionati potrà essere utilizzato per le sostituzioni dei componenti eventualmente dimissionari nel corso del triennio, per il periodo eventualmente mancante al compimento dei tre anni di incarico;
 6. I requisiti professionali di cui all'art. 10 Sez. A - L'Organizzazione - così come integrati dalla presente proposta di deliberazione e più sotto indicati, devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di selezione. L'ammissibilità alla Selezione dovrà tenere conto delle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 8 del dlgs 150/09. Potranno partecipare alla selezione anche dipendenti di pubbliche amministrazioni purché in possesso dei requisiti professionali richiesti ed una esperienza nel ruolo dirigenziale di almeno tre anni.
 7. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

Ritenuto di dover disporre sui requisiti quanto segue:

- **per l'individuazione dei requisiti e delle modalità di scelta, deve essere presa a riferimento la delibera n. 12/2013** della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita ai sensi dell'art. 13 del dlgs 150/09), laddove, disponendo per le amministrazioni dello stato, individua anche delle linee guida per le autonomie locali, che come anzidetto ha sostituito le precedenti deliberazioni CIVIT 4/2010 n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012; **nonché la Decisione ANAC del 11/06/2014;**
- andrà preso a riferimento anche l'art. 14 del dlgs 150/09 e ss.mm.ii. che, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell'OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l'acquisizione di un parere preventivo della Commissione Nazionale (ora Dipartimento della Funzione Pubblica);

- le modifiche e integrazioni citate nei punti precedenti, riguardano, in particolare, la individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un parere favorevole, nonché degli altri criteri ai quali la Funzione Pubblica si ispirerà in sede di formulazione del parere ai sensi del citato art. 14, comma 3;

Si stabiliscono pertanto i seguenti Requisiti soggettivi che i candidati debbono possedere, tenuto conto di quanto indicato in materia in particolare dalla citata Deliberazione CIVIT n. 12/2013 e dalla Decisione ANAC 11.06.2014:

REQUISITI OBBLIGATORI:

- Possesso della cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'UE;
- Età non superiore ad anni 65 anni (alla data della **scadenza del termine di presentazione delle domande**), innalzata a 68 anni per soggetti appartenenti agli status professionali dei magistrati e dei professori universitari (ordinari o associati);
- Laurea magistrale, specialistica o Diploma di Laurea conseguito nel previgente ordinamento degli studi in: **giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e statistiche o ingegneria gestionale**;
- Per le lauree in Discipline diverse è richiesto altresì, in aggiunta alla laurea magistrale, specialistica o Diploma di laurea vecchio ordinamento, il possesso di un titolo di studio post-universitario conseguito in profili afferenti alle materie di cui sopra, oppure nelle materie di organizzazione e gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance; oppure in alternativa al titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza più sotto indicata, di durata almeno quinquennale (anziché triennale);
- Esperienza professionale obbligatoria:
tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012. (Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni si intendono 3 anni di esperienza maturata in qualifica Dirigenziale). Assume uguale rilievo anche un'esperienza triennale in organismi di valutazione (OIV) o presso organismi simili (Nuclei di valutazione) purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza.

ULTERIORI REQUISITI DI MERITO / PREFERENZIALI / ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- Sono inoltre valutabili, ulteriori titoli di studio nelle materie di cui sopra, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. E' altresì valutabile, se afferente alle predette materie, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'Estero;
- E' altresì valutabile la particolare qualificazione di esperienza nel campo del management, della consulenza sui temi di cui ai punti precedenti anche effettuata all'estero;

- Sono titoli di merito le pubblicazioni, gli articoli ed i seminari tenuti sugli argomenti di cui ai punti precedenti, nonché l'attività accademica su materie di cui ai punti precedenti, le esperienze professionali realizzate;
- Assume rilievo l'esperienza (più sopra indicata tra i requisiti professionali obbligatori), già maturata nella stessa qualità di OIV, anche presso altra amministrazione;
- **Sarà considerato requisito preferenziale, ai fini della composizione della lista di nomi da sottoporre al Sindaco, l'iscrizione presso l'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/09 ed attuato con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.**
- L'interessato può illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITA' E DELLE CONOSCENZE:

- Competenze e capacità intellettuali, manageriali, relazionali.
- Capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo.
- Appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
- Buona conoscenza della lingua inglese. I cittadini non italiani dovranno possedere buona conoscenza della lingua italiana.
- Buone conoscenze informatiche.

L'interessato può illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

DIVIETO DI NOMINA /CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE:

Ai sensi di quanto indicato dell'articolo 14, comma 8, d. lgs. n. 150/2009:

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Risulta inoltre ostativo all'incarico di membro OIV e pertanto alla partecipazione alla Selezione anche tutto quanto segue:

- a. aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b. l'aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione nel triennio precedente la nomina;
- c. essere responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Reggio Emilia;
- d. essere, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, anche con riferimento a coniuge, conviventi, parenti, affini entro il quarto grado;
- e. aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- f. essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Reggio Emilia;
- g. aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h. avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- i. essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente OIV prima della scadenza del mandato;
- j. essere revisori dei Conti presso il Comune di Reggio Emilia;
- k. trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Letto l'art. 14 comma 9 del dlgs. 150/09 nella parte in cui si esclude ogni maggiore onere per le pubbliche amministrazioni per la determinazione dei compensi per gli appartenenti al suddetto Nucleo;

Valutato, tuttavia, che:

- la deliberazione ANAC n. 12 del 2013, indirizza la determinazione del compenso per le amministrazioni locali che decidano autonomamente di sostituire i controlli interni con la istituzione degli OIV, indicando che i compensi stessi dovranno essere adeguati alla complessità ed alla dimensione dell'ente, salvaguardando nel contempo i principi di economicità generali;
- la medesima deliberazione fa riferimento alle risorse destinate ai controlli interni prima dell'entrata in vigore della legge 150/2009; la base di confronto dovrà tener conto delle funzioni esercitate in precedenza dall'insieme dei sistemi di controllo interno, quindi non solo dagli eventuali nuclei di valutazione;
- la determinazione del compenso, pertanto, è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione.

Considerato, inoltre, che in sede di formulazione della richiesta di parere ex art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l'amministrazione deve comunicare il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di determinare il compenso per i componenti del Organismo indipendente di valutazione in via equitativa, tenuto conto dei compensi medi individuati, per analoghe strutture, in enti comparabili per dimensione e complessità all'amministrazione Comunale di Reggio Emilia come segue:

- Presidente: € 8.000,00
- membri: € 6.000,00 ciascuno

specificando che i suddetti compensi calcolati al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale e fiscale, hanno natura omnicomprensiva e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Precisato che la spesa di € 20.000,00 trova copertura al Piano Finanziario 1.03.02.01.000 Missione /Programma 01.01, del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017

Dato atto che:

- a. ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009 (di cui alla previgente normativa), l'Amministrazione è tenuta a trasmettere alla FP i curricula dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità di cui in narrativa, e al rispetto del principio di esclusività, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico;
- b. la FP esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un'eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa documentazione;
- c. peraltro la circolare FP del 19 gennaio 2017 aggiunge che:
 1. il Dipartimento della funzione pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui articolo 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150 del 2009;
 2. l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM);
 3. le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 (tra cui gli enti locali), valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al d.lgs.n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016.

pertanto, fino alla sottoscrizione degli appositi protocolli previsti dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. 105/16, l'applicazione diretta dell'elenco nazionale non può avere luogo per gli enti locali;

Visti:

- gli artt. 48 comma 3 ed 89 commi 2 lett. e) e 5 del Dlgs. 267/2000;
- gli artt. 50, 51 e 52 del vigente Statuto comunale;
- gli articoli da 8 a 10 della Sezione "A" del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in materia di controlli;

Visti i seguenti pareri favorevoli, apposti in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";

- di regolarità contabile espresso dal Dirigente responsabile del Servizio “Finanziario”;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di provvedere al rinnovo dei membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione dimissionari, dando mandato al Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” di provvedere alle procedure di selezione dei componenti sulla base di quanto indicato in premessa e nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, mediante indizione e pubblicazione di Bando di Selezione;
2. di stabilire in 20 gg. la durata di pubblicazione di detto Bando;
3. di dare atto, che il Sindaco procederà, con proprio provvedimento, alla nomina dei membri dell’Organismo stesso, con individuazione, altresì, del relativo Presidente;
4. di disporre che ai predetti membri venga riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge e di ogni spesa sostenuta per l’espletamento dell’incarico, come individuato in premessa;
5. di dare atto che la spesa di € 20.000,00 trova copertura al Piano Finanziario 1.03.02.01.000 Missione /Programma 01.01, del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017;
6. di dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione di provvedere con successivo atto dirigenziale all’assunzione del relativo impegno di spesa;
7. di disporre che sul sito Istituzionale dell’amministrazione vengano pubblicati gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d’urgenza, stante la necessità di procedere nel più breve tempo possibile al rinnovo dei Membri dell’O.I.V. ;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria